

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
175/2018/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PROVVISORIE PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2018

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 483/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM (di seguito: deliberazione 583/2015/R/COM) e il relativo allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIWACC);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 188/2017/R/EEL (di seguito: 188/2017/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 613/2017/R/COM (di seguito: 613/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2018, 131/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 15 marzo 2018, 150/2018/R/EEL;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 104/2018/R/EEL, recante “Orientamenti finali per la definizione delle variabili esogene in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione DIUC 18/2016);
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha approvato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023;
- con riferimento al servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per il *periodo di regolazione 2016-2019*, ai fini del riconoscimento dei costi di capitale, l’Autorità ha individuato due differenti regimi di riconoscimento dei costi di capitale differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali:
 - un regime di calcolo individuale, fondato sui dati propri di ciascuna impresa, con modalità analoghe a quelle previste nel precedente periodo di regolazione, da applicare in via prioritaria alle imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo (comma 8.2, lettera a) del TIT);
 - un regime parametrico di determinazione del costo di capitale per le imprese diverse da quelle di cui alla precedente lettera (comma 8.2, lettera b) del TIT);
- il procedimento relativo alla definizione delle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di minori dimensioni, avviato con deliberazione 483/2014/R/EEL e rinnovato con la deliberazione 613/2017/R/COM, è in fase di perfezionamento, essendo tra l’altro stato recentemente pubblicato il documento per la consultazione 104/2018/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- l’aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento di cui al comma 8.1 del TIT, è effettuato ai sensi dell’articolo 11 del TIT medesimo;
- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l’aggiornamento delle tariffe di riferimento provvisorie sono utilizzati i dati

resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "RAB Elettricità";

- ai fini delle determinazioni oggetto del presente provvedimento sono state utilizzate le stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione di energia elettrica (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) trasmesse dalle imprese ai sensi della determinazione DIUC 18/2016.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione della quota parte delle tariffe a copertura della remunerazione del capitale investito relativo al servizio di distribuzione per l'anno 2017, il comma 12.2 del TIT prevede che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per il servizio di distribuzione sia fissato pari al valore riportato nella tabella 4 del *TIWACC* (5,6%), come modificata dall'Allegato D alla deliberazione 654/2015/R/EEL;
- con riferimento alla determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui al comma 8.1 del TIT, l'articolo 5 del TIT medesimo prevede che, ai soli fini della remunerazione del capitale, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno *t-1*, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive;
- ai sensi del comma 12.3 del TIT, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel riconoscimento degli investimenti (di seguito: *lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari, fissata con deliberazione 188/2017/R/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, viene effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;
- nelle more della conclusione del procedimento relativo alle modalità di riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di minori dimensioni, il perimetro delle imprese in relazione alle quali devono essere determinate le tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 è il medesimo con riferimento al quale sono state determinate le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento provvisorie per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT, relative all'anno 2018, per le imprese distributrici riportate nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- ai fini dell'aggiornamento della quota parte delle tariffe provvisorie per l'anno 2018 a copertura dei costi di capitale considerare i dati di pre-consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2017;
- ai fini del dimensionamento dei parametri tariffari, utilizzare come variabili di scala i volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica), comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a pre-consuntivo riferiti all'anno 2017;
- rinviare all'atto del calcolo delle tariffe di riferimento definitive l'applicazione del comma 11.10 del TIT relativo alla sospensione per tre anni della detrazione delle quote di ammortamento di eventuali contributi pubblici in conto capitale percepiti dall'anno 2016, dalla quota di ammortamento riconosciuta

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di pubblicare il presente provvedimento e la relativa tabella sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni